



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 novembre 2012 (26.11)  
(OR. en)**

**16760/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0320 (NLE)**

**SOC 963  
ENV 893  
CHIMIE 89**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	La Commissione
Data:	20 novembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 677 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 (convenzione n. 170)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2012) 677 final

Bruxelles, 20.11.2012  
COM(2012) 677 final

2012/0320 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 (convenzione n. 170)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta consentirà agli Stati membri di ratificare la convenzione n. 170 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990, denominata nel seguito "la convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche" o "la convenzione".

La convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche è stata adottata in occasione della 77<sup>a</sup> sessione della Conferenza internazionale del lavoro del 25 giugno 1990 ed è entrata in vigore il 4 novembre 1993. La convenzione mira a prevenire e ridurre le malattie e le lesioni professionali dovute alle sostanze chimiche, come pure a rafforzare la protezione dei cittadini e dell'ambiente.

Alla data di giugno del 2012 la convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche era stata ratificata da 17 Stati membri dell'OIL. Essa rientra fra le convenzioni dell'OIL che sono state classificate dall'organizzazione stessa come aggiornate e la cui applicazione è pertanto attivamente promossa.

L'Unione europea (UE) è impegnata a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso, sia a livello interno che nelle relazioni esterne. Le norme del lavoro costituiscono un elemento fondamentale del concetto di lavoro dignitoso. La ratifica delle convenzioni OIL da parte degli Stati membri rappresenta quindi un segnale importante ai fini della coerenza della politica dell'Unione volta a migliorare le norme del lavoro a livello mondiale. È pertanto necessario eliminare, a livello dell'Unione, qualsiasi ostacolo giuridico alla ratifica da parte degli Stati membri di tali convenzioni, la cui sostanza non è in alcun modo contraria all'attuale acquis dell'Unione.

Le disposizioni della convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche prevedono la valutazione delle sostanze chimiche, l'ottenimento di informazioni presso i fornitori da parte dei datori di lavoro, la fornitura di informazioni ai lavoratori, l'adozione di opportune misure preventive e l'introduzione di programmi di protezione dei lavoratori. La parte I della convenzione contiene le disposizioni relative all'ambito di applicazione e alle definizioni, la parte II stabilisce i principi generali, la parte III riguarda i sistemi di classificazione e le relative misure, le parti IV e V illustrano gli obblighi rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, mentre la parte VI stabilisce i diritti dei lavoratori, compreso il diritto dei lavoratori di allontanarsi da una situazione di pericolo restando indenni da conseguenze ingiustificate nell'esercizio di tale diritto. La parte VII riguarda gli obblighi di comunicazione quando si esporta verso Stati membri dell'ILO importatori.

Nell'UE la sicurezza delle sostanze chimiche costituisce una preoccupazione di rilievo delle politiche sociali, ambientali e del mercato interno ed è disciplinata da una serie di atti legislativi dell'Unione fra cui:

- il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e

abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>1</sup>;

- il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>2</sup>;

- la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)<sup>3</sup>;

- la direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>4</sup>.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Conformemente alle norme sulle competenze esterne elaborate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>5</sup>, e più in particolare per quanto riguarda la conclusione e la ratifica della convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche<sup>6</sup>, gli Stati membri non possono decidere autonomamente in merito alla ratifica della convenzione senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio, in quanto parti della convenzione rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione.

L'Unione europea in quanto tale non può tuttavia ratificare le convenzioni dell'OIL poiché solo gli Stati possono essere parti di tali convenzioni.

Se la materia disciplinata da un accordo o da una convenzione rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire nel miglior modo possibile la collaborazione nella ratifica della convenzione e nell'adempimento degli impegni che dalla stessa derivano<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

<sup>4</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

<sup>5</sup> Sentenza AETS della Corte di giustizia nella causa 22/70 del 31 marzo 1971, Raccolta 1971, pag. 263; cfr. anche l'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, che codifica tali principi.

<sup>6</sup> Parere 2/91 della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, Raccolta 1993, pag. I-01061.

<sup>7</sup> Parere 2/91 della Corte di giustizia (ibid.), punti 36, 37 e 38.

Per quanto riguarda tre convenzioni dell'OIL adottate nel corso degli ultimi dieci anni, parti delle quali rientravano nell'ambito di competenza dell'Unione, il Consiglio ha quindi autorizzato gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione, le parti di competenza dell'Unione<sup>8</sup>.

Per quanto riguarda in particolare la convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche, la Corte aveva già dichiarato nel 1993 che la regolamentazione della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi aveva raggiunto un livello talmente avanzato che gli Stati membri non erano più in grado di esercitare al riguardo la loro sovranità nella sfera esterna<sup>9</sup>. Da allora l'acquis dell'Unione in questo campo si è ulteriormente sviluppato e consolidato. Il settore è disciplinato principalmente dal regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nel seguito denominato "il regolamento". Il regolamento attua a livello dell'Unione il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*, "GHS") elaborato dalle Nazioni Unite. La legislazione dell'Unione, fondata sull'articolo 114 del TFUE, è molto più dettagliata dei principi generali stabiliti nella convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche. Non vi è contraddizione tra i principi generali stabiliti nella convenzione e il regolamento.

In base all'articolo 19, paragrafo 8, della costituzione dell'OIL, la convenzione enuncia norme minime, il che significa che l'attuazione a livello nazionale può prevedere norme più rigorose di quelle della convenzione.

Non vi è incompatibilità fra le norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori figuranti nella convenzione e le prescrizioni minime in questo settore contenute nell'acquis dell'Unione. Ciò significa che i provvedimenti dell'Unione possono essere più rigorosi delle norme dell'OIL e viceversa<sup>10</sup>.

La presente proposta ha pertanto lo scopo di autorizzare gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione, le parti della convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione.

La proposta si basa sull'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), applicabile per analogia, in combinato disposto con l'articolo 114 del TFUE, che costituisce la base giuridica della legislazione dell'Unione in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

---

<sup>8</sup> Nel corso dell'ultimo decennio sono state adottate tre decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare convenzioni dell'OIL: la decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63), la decisione del Consiglio del 14 aprile 2005, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, relativa ai documenti d'identità dei marittimi (Convenzione n. 185) (GU L 136 del 30.5.2005, pag. 1) e la decisione del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188) (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 12).

<sup>9</sup> Parere 2/91 della Corte di giustizia (ibid.), punti 25 e 26.

<sup>10</sup> Parere 2/91 della Corte di giustizia (ibid.), punto 18.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 (convenzione n. 170)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare, l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>11</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incoraggiano la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro che sono state classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro come aggiornate, in modo da contribuire alle azioni dell'Unione europea, volte a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, all'interno e all'esterno dell'Unione, di cui la protezione e il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentano un aspetto importante.
- (2) Le norme di cui alla parte III della convenzione n. 170 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990, denominata nel seguito "la convenzione", sono oggetto in larga misura dell'acquis dell'Unione sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, elaborato a partire dal 1967 e ulteriormente consolidato<sup>12</sup>.
- (3) Di conseguenza, parti della convenzione rientrano nella competenza dell'Unione e gli Stati membri non possono assumere impegni al di fuori dell'ambito delle istituzioni dell'Unione in relazione a tali parti<sup>13</sup>.
- (4) Poiché solo gli Stati possono essere parti della convenzione, l'Unione europea non può ratificarla.

---

<sup>11</sup> GU C [...] del..., pag. [...].

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>13</sup> Parere 2/91 della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, Raccolta 1993, pag. I-01061, punto 26.

- (5) In tale contesto gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione devono collaborare per la ratifica della convenzione.
- (6) Il Consiglio deve perciò autorizzare gli Stati membri, soggetti al diritto dell'Unione in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, a ratificare la convenzione nell'interesse dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti che rientrano nella competenza conferita all'Unione dai trattati, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990, (convenzione n. 170).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*